



COMUNE DI UDINE
ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE N. 4.5 DELL'UDINESE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI A DOMICILIO NEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE N.4.5 DELL'UDINESE



SERVIZIO SOCIALE
DEI COMUNI - AMBITO
DISTRETTUALE
N. 4.5 DELL'UDINESE

Sede legale:
Udine - Via Lionello 1
tel. 0432 271111
fax 0432 271355
C.F. - P. IVA 00168650307

Uffici tecnico-amministrativi:
33100 Udine - Via Gorghi 16
tel. 0432 242511
fax 0432 242520

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di fornitura e di trasporto dei pasti a domicilio delle persone e/o nuclei familiari di cui artt. 3 e 4 del presente regolamento, residenti o domiciliati nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n.4.5 dell'Udinese.

Art. 2 – FINALITA'

2. Il presente regolamento ha la finalità di favorire una dignitosa condizione di vita alle persone e/o nuclei familiari in condizione di disagio sociale che necessitano di sostegno.

Art. 3 – DESTINATARI

1. Destinatari del servizio di fornitura e di trasporto dei pasti a domicilio sono le persone e/o nuclei familiari, che necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di limitata autonomia o di condizioni che comportino il rischio di emarginazione residenti del territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n.4.5 dell'Udinese, salvo quanto disposto nell'art.4 del presente regolamento.

2. In via prioritaria, il servizio di fornitura e di trasporto dei pasti a domicilio è rivolto a:

- a) persone in condizione di limitata autonomia prive di reti familiari significative;
- b) persone in condizione di limitata autonomia a rischio di istituzionalizzazione;
- c) persone/nuclei familiari con presenza di individui in condizione di limitata autonomia che si trovano a fronteggiare eventi critici, improvvisamente insorti, con bisogni aventi la natura dell'urgenza sotto il profilo sociale;
- d) nuclei familiari con presenza di persone in condizione di limitata autonomia che necessitano di supporto a causa della gravosità del carico assistenziale da loro sostenuto.

Art. 4 – DESTINATARI NON RESIDENTI

1. Il servizio di fornitura e trasporto dei pasti a domicilio è assicurata anche nei confronti di quelle persone e/o nuclei familiari, i possesso dei requisiti di cui all'art.3 del presente regolamento, domiciliati e non residenti nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n.4.5 dell'Udinese, nel rispetto delle modalità di cui ai seguenti commi.

2. L'ammissione al servizio di fornitura e trasporto dei pasti a domicilio, nei casi di cui al precedente comma 1, è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione a provvedere all'intervento rilasciata dal Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di residenza della persona e/o nucleo familiare.



SERVIZIO SOCIALE
DEI COMUNI - AMBITO
DISTRETTUALE
N. 4.5 DELL'UDINESE

Sede legale:
Udine - Via Lionello 1
tel. 0432 271111
fax 0432 271355
C.F. - P. IVA 00168650307

Uffici tecnico-amministrativi:
33100 Udine - Via Gorghì 16
tel. 0432 242511
fax 0432 242520

3. Il costo sostenuto per il servizio di fornitura e trasporto dei pasti a domicilio erogato a favore di persone e/o nuclei familiari non residenti viene addebitato al Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di residenza delle persone e/o nuclei familiari stessi.

4. Ogni eventuale forma di compartecipazione alla spesa delle persone e/o nuclei familiari non residenti sono di esclusiva competenza del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di residenza che è competente all'emissione della fattura per il servizio erogato all'utente secondo le tariffe dallo stesso applicate.

Art. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di fornitura e trasporto dei pasti a domicilio consiste nella consegna giornaliera, in un'unica soluzione del pranzo e della cena, qualora prevista.

2. Il servizio viene espletato nella fascia oraria compresa tra le ore 11.30 e le ore 13.00, fatte salve diverse disposizioni previste nei progetti personalizzati.

3. I pasti di norma vengono consegnati in vaschette monoporzione termosigillate, a perdere.

4. Il pasto, differenziato a seconda della stagione e delle esigenze specifiche dei beneficiari, è costituito da un primo piatto, un secondo piatto, un contorno appropriato, un frutto di stagione o frutta cotta, o yogurt o budino o mousse di frutta, pane o grissini.

5. Il servizio di fornitura e trasporto dei pasti a domicilio viene garantito da personale esternalizzato.

Art.6 – MODALITA' DI ACCESSO

1. L'accesso al servizio di fornitura e trasporto dei pasti a domicilio è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte del richiedente o del parente/affine/convivente dello stesso o del legale rappresentante dello stesso.

2. L'Assistente Sociale responsabile del caso predispone una scheda di valutazione del bisogno ed un progetto personalizzato che specifica:

- a) i bisogni socio-assistenziali;
- b) gli obiettivi prefissati;
- c) la durata del progetto personalizzato;
- d) i soggetti coinvolti nella realizzazione;
- e) gli interventi previsti, la fascia oraria di realizzazione, durate e periodicità degli stessi;
- f) le strategie da adottare, anche coinvolgendo quanti, operatori e non possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi del progetto personalizzato;
- g) le modalità ed i tempi della valutazione.

3. Il Coordinatore d'area o suo delegato, visto il progetto personalizzato, esprime parere favorevole o non favorevole e lo inoltra al responsabile del procedimento amministrativo per l'ammissione o non ammissione al servizio del beneficiario.

4. Il parere di cui al precedente comma 3, è vincolante.



SERVIZIO SOCIALE
DEI COMUNI - AMBITO
DISTRETTUALE
N. 4.5 DELL'UDINESE

Sede legale:
Udine - Via Lionello 1
tel. 0432 271111
fax 0432 271355
C.F. - P. IVA 00168650307

Uffici tecnico-amministrativi:
33100 Udine - Via Gorghi 16
tel. 0432 242511
fax 0432 242520

5. Con la comunicazione di ammissione al servizio di fornitura e trasporto dei pasti a domicilio, il richiedente o il parente/affine/convivente dello stesso o il legale rappresentate dello stesso, viene informato della quota di compartecipazione alla spesa, determinata ai sensi dell'art.9 del presente regolamento e delle relative modalità di pagamento.

Art.8 – TEMPO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di fornitura e trasporto dei pasti a domicilio viene di norma attivato entro tre giorni dall'accoglimento della domanda.
2. In casi eccezionali il servizio di fornitura e trasporto dei pasti a domicilio può essere attivato entro ventiquattro ore dal manifestarsi del bisogno, fatta salva la presentazione entro i tre giorni successivi dell'istanza da parte del richiedente o del parente/affine/convivente dello stesso o del legale rappresentate dello stesso

Art.9 – COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA

1. Le persone e/o nuclei familiari beneficiari del servizio di fornitura e trasporto dei pasti a domicilio sono tenuti a compartecipare alla spesa tramite il pagamento di una quota calcolata applicando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), determinato ai sensi del D. Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, così come di seguito indicato.

N.	FASCE I.S.E.E.	TARIFFA PASTO
1	da € 0,00.- a € 7.500,00.-	0,00.-
2	da € 7.500,01.- a € 14.375,00.-	0,85.-
3	da € 14.375,01.- a € 21.250,00.-	1,78.-
4	da € 21.250,01.- a € 28.125,00.-	2,95.-
5	da € 28.125,01.- a € 35.000,00.-	4,70.-
6	I.S.E.E. mancante o > € 35.000,00.-	7,85.-

2. La valutazione della situazione economica equivalente è determinata con riferimento al nucleo familiare della persona richiedente il servizio.
3. La mancata presentazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) determina l'applicazione della tariffa massima prevista.
4. Il mancato rinnovo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) determina l'applicazione della tariffa massima prevista.
5. In caso di mancato pagamento da parte del beneficiario del servizio di fornitura e trasporto dei pasti a domicilio, l'obbligo di contribuzione al costo, si estende, secondo l'ordine di priorità, ai soggetti indicati all'art.433 codice civile.
6. Le fasce I.S.E.E. e le tariffe applicate possono essere adeguate annualmente con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale.



SERVIZIO SOCIALE
DEI COMUNI - AMBITO
DISTRETTUALE
N. 4.5 DELL'UDINESE

Sede legale:
Udine - Via Lionello 1
tel. 0432 271111
fax 0432 271355
C.F - P. IVA 00168650307

Uffici tecnico-amministrativi:
33100 Udine - Via Gorghini 16
tel. 0432 242511
fax 0432 242520

Art.10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Udine in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n.4.5 dell'Udinese di approvazione, ma esplica gli effetti a decorrere dal 01/01/2010.



SERVIZIO SOCIALE
DEI COMUNI - AMBITO
DISTRETTUALE
N. 4.5 DELL'UDINESE

Sede legale:
Udine - Via Lionello 1
tel. 0432 271111
fax 0432 271355
C.F. - P. IVA 00168650307

Uffici tecnico-amministrativi:
33100 Udine - Via Gorghi 16
tel. 0432 242511
fax 0432 242520